

Estensore: *Mainenti*

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – SERVIZI DI TELEFONIA – ERRONEA INDICAZIONE DEL NUMERO IN ELENCO – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – ONERE DELLA PROVA – MIGRAZIONE TRA GESTORI – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE – LIMITI – DANNO PATRIMONIALE – PERDITA DI CHANCE – LIQUIDAZIONE EQUITATIVA – SPESE – COMPENSAZIONE

Il contratto di utenza telefonica integra un contratto di somministrazione, disciplinato, oltre che dal codice civile, dal D.M. n. 197/1997, sicché l'erronea indicazione del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato negli elenchi configura inadempimento del gestore solo nel periodo in cui sia provata l'effettiva sussistenza del rapporto contrattuale.

In caso di migrazione dell'utenza verso altri operatori, la responsabilità del gestore originario resta esclusa per i periodi in cui il servizio sia reso da soggetti diversi, gravando sull'abbonato l'onere di dimostrare la permanenza del rapporto di somministrazione e il nesso eziologico tra l'errore di pubblicazione e il danno lamentato.

Il danno da perdita di chance derivante dallo sviamento di clientela conseguente all'erronea indicazione dell'utenza telefonica costituisce autonoma voce di danno patrimoniale, risarcibile ove la possibilità perduta sia seria e apprezzabile, ed è suscettibile di liquidazione equitativa, mentre resta escluso il risarcimento del lucro cessante in difetto di prova concreta del decremento di fatturato o delle dedotte convenzioni commerciali.

La compensazione delle spese di lite è legittima ove sorretta da motivazione non apparente, potendo essere giustificata anche dall'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore a quella richiesta, alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.